



Comune di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale numero 24 del 23.5.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventitre del mese di maggio 2016, alle ore 19, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Virginio Brivio – Sindaco	X		Gianluca Corti	X	
Stefano Citterio	X		Giorgio Gualzetti	X	
Monica Coti Zelati	X		Ivano Donato		X
Anna Niccolai	X		Dario Spreafico	X	
Luigi Comi	X		Massimo Riva	X	
Alberto Colombo	X		Alberto Anghileri	X	
Bruno Biagi	X		Alberto Negrini	X	
Clara Fusi	X		Cinzia Bettega	X	
Stefano Angelibusi	X		Stefano Parolari	X	
Vittorio Gattari	X		Andrea Corti	X	
Elisa Corti	X		Giovanni Colombo	X	
Roberto Nigriello		X	Lorenzo Bodega	X	
Andrea Frigerio	X		Filippo Boscagli	X	
Anna Sanseverino	X		Paola Perossi	X	
Agnese Massaro	X		Enrico A. Tallarita	X	
Elena Villa	X		Pierluigi Lococciolo	X	
Antonio Pattarini	X		TOTALE	31	2

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

A. Colombo – G.Corti – Lococciolo

Nel corso del dibattito rientra in aula il consigliere Nigriello. Escono i consiglieri Bettega e Tallarita. Presenti n. 30, assenti n. 3: Bettega, Donato e Tallarita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Decisione	<p>Il Consiglio Comunale riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per la somma di €. 33.679,11 come determinata in esito al Giudizio di appello deciso dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1159 del 15 dicembre 2015 notificata al Comune ed esecutiva.</p> <p>Sulla relativa proposta di deliberazione la votazione del Consiglio comunale ha avuto questo esito:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consiglieri presenti n. 30• Consiglieri votanti n. 30• Consiglieri astenuti n. 5 (G.Colombo, A.Corti, Negrini, Parolari e Riva)• Favorevoli n. 25 Consiglieri• Contrari n. 0 Consiglieri
Motivazione	<p>Con la citata sentenza, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 38/2005, ha riconosciuto il diritto del dr. Franco Vaglio, già Segretario generale del Comune, a vedersi corrispondere la somma di €. 17.043,08, a titolo di incremento ex contratto della retribuzione di posizione, che il Comune non aveva corrisposto al momento della domanda dal medesimo formulata.</p> <p>La condanna del Comune ha riguardato anche il riconoscimento degli interessi legali, calcolati in €. 6.306,87 e la rivalutazione monetaria. Quest'ultima non è però liquidabile per il divieto normativo di cumulabilità con gli interessi legali¹. In aggiunta il Comune è stato condannato a pagare le spese legali e di causa</p>

¹ Articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

	<p>che il Giudice ha determinato in €. 7.257,73, oltre oneri contributivi e fiscali che incidono per €. 3.071, 51².</p> <p>Il debito di che trattasi, che ha le caratteristiche della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, costituisce un'obbligazione verso un terzo soggetto per il pagamento di una somma di denaro determinata nell'importo e per la natura, assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali³.</p> <p>La sentenza è esecutiva e ha determinato l'insorgere di un debito fuori bilancio la cui legittimità il Comune è chiamato a riconoscere con specifica deliberazione consiliare⁴.</p>
<p>Altre informazioni</p>	<p>Il dr. Franco Vaglio, Segretario generale del Comune sino al 30 giugno 1999, aveva chiesto la liquidazione della somma di €. 17.043,08 a titolo di incremento della retribuzione di posizione dovutagli per il suo servizio a Lecco nel 1998 e nel 1999 in conformità alla disciplina contrattuale nazionale stipulata nel maggio del 2001 anche per quegli anni⁵.</p> <p>Il Settore Risorse umane del Comune nel 2001 aveva a suo tempo respinto la domanda del dr. Vaglio il quale aveva di conseguenza avviato un contenzioso giudiziario davanti al Tribunale di Lecco.</p> <p>La pronuncia del Giudice di primo grado intervenuta nell'anno 2005⁶ e favorevole al ricorrente dr. Vaglio, era stata impugnata il</p>

² Distinti in €. 1.003,50 per rimborso forfettario al 15% di €. 6.690,00, ex articolo 2 del D.M. 55/2014; €. 307,74 per contributo cassa pensione avvocati al 4% su €. 7.693,50; €. 1.760,27 per Iva al 22% su €. 8.001,24.

³ Il procedimento per l'assunzione di impegni di spesa è disciplinato per gli enti locali dall'articolo 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁴ Articolo 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁵ In particolare, il riferimento è all'articolo 41 del CCNL 16 maggio 2001 (relativo ai Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999), e alla *Tabella 2 - Aumenti di retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999* - allegata a tale contratto.

⁶ Sentenza del Tribunale di Lecco 38 del 24 marzo 2005.

7 luglio 2005 dal Comune davanti alla Corte d'Appello, Sezione lavoro, di Milano. Quest'ultima nel febbraio 2007⁷ ha capovolto l'esito della controversia, riconoscendo la fondatezza del ricorso del Comune e riformando di conseguenza la sentenza di primo grado.

Il giudizio è però proseguito con ricorso in Cassazione proposto dal dr. Vaglio contro la decisione del giudice d'appello. La Corte di Cassazione nel marzo del 2013⁸ ha accolto il ricorso del dr. Vaglio ravvisando una carenza di motivazione nella sentenza d'appello e ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per la valutazione nel merito delle questioni poste fra le parti.

La Corte d'Appello di Milano, una volta riassunto il giudizio, nel dicembre del 2015⁹ ha deciso la controversia in senso favorevole al dr. Vaglio e ha condannato il Comune a corrispondergli le somme indicate in sentenza per retribuzione di posizione, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese legali e di causa, oneri contributivi e fiscali.

A parere dell'Avvocatura comunale¹⁰, contro quest'ultima decisione sarebbe ancora possibile esperire il ricorso per Cassazione con esito che, però, la stessa Avvocatura valuta di esito *"incerto, considerati sia la tutt'altro che ottimale formulazione dell'art.41 CCNL (con relative incertezze interpretative), sia i conseguenti divergenti orientamenti espressi di volta in volta dai Giudici aditi"*.

Per essere riconoscibile dal Consiglio comunale deve trattarsi di un debito certo, nel senso che sia provata ed effettiva l'esistenza dell'obbligazione, liquido, nel senso che siano individuati il creditore, l'ammontare del credito sia definito e l'importo sia

⁷ Sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione lavoro, n.131 del 6 febbraio 2007.

⁸ Sentenza della Corte di Cassazione n. 11924 del 6 marzo 2013.

⁹ Sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione lavoro, n. 1136 del 10 dicembre 2015.

¹⁰ Il riferimento è alla nota a firma dell'avv. Mario Pedrazzini prot. n. 8641 del 4 febbraio 2016.

determinato o determinabile, ed esigibile, nel senso che il pagamento non sia sottoposto a termine o condizione.

Sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 29 marzo 2016 ai sensi della vigente normativa in materia¹¹.

Analogamente sono stati pure acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Come ulteriore informazione si aggiunge che nel dicembre 2015 al dr. Vaglio sono state liquidate, sugli stanziamenti di spesa disponibili nel bilancio di quell'anno, le somme spettantegli in forza della sentenza esecutiva per evitare l'aggravio sul bilancio del Comune di ulteriori oneri per interessi legali.

¹¹ Il parere dell'Organo di revisione è previsto dall'articolo 239, commi 1, lettera b), n. 6, e 1-*bis* del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 25.05.2016 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 09.06.2016 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 25.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Luccisano